

Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale

della Provincia di Modena

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Elettorale provinciale

Art. 3 – Procedimento elettorale

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale

Art.7 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Presidente

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei Consiglieri e della candidatura a Presidente

Art. 11 – Esame delle liste e delle candidature

Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

Art. 13 – Costituzione e organizzazione del seggio elettorale

Art. 14 - Compiti e poteri del Presidente di seggio.

Art. 15 - Votazioni e rappresentanti di lista

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

Art. 17 – Proclamazione degli eletti

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e alla Circolare del Ministero dell'Interno n° 32 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'ufficio elettorale della Provincia di Modena, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale.

Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Elettorale provinciale

1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, presso la Provincia di Modena è costituito l'Ufficio Elettorale. L'ufficio è composto dal Segretario Generale con funzioni di Presidente e da tre componenti effettivi e un supplente, scelti tra il personale dipendente della Provincia. All'atto dell'insediamento il Presidente individua un componente con funzioni di Vice-Presidente. L'Ufficio Elettorale può validamente operare con la presenza di almeno due componenti. L'Ufficio è supportato da una segreteria operativa.
2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Modena.
3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale, è costituito un seggio elettorale composto da sei componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario. L'atto di costituzione individua anche due componenti supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità.
4. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il Vice- Presidente.

Art. 3 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è avviato con il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Modena.
2. Data la novità del procedimento elettorale, il Decreto di indizione delle elezioni, da adottarsi almeno entro il 40' giorno antecedente a quello previsto per la votazione, viene assunto con congruo anticipo al fine di favorire il tempestivo compimento di tutte le fasi propedeutiche alla formazione e presentazione delle candidature.
3. Il Decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Modena e trasmesso, con posta elettronica

certificata, ai Sindaci per la pubblicazione in ciascun albo comunale, e al Prefetto della Provincia.

4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.
5. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

Art. 4 – Elezioni di secondo livello

1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i Sindaci e i Consiglieri dei comuni della Provincia di Modena.
2. Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Modena.
3. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica nei comuni della Provincia di Modena il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni.
4. Limitatamente alle prime elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale sono eleggibili anche i Consiglieri provinciali uscenti purché in carica al momento della scadenza del mandato amministrativo

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

1. L'anagrafe elettorale provinciale di Modena comprende il corpo elettorale suddiviso in sei fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

fascia A	colore azzurro	comuni fino a 3.000 abitanti
fascia B	colore arancione	comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
fascia C	colore grigio	comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
fascia D	colore rosso	comuni da 10.001 a 30.000 abitanti
fascia E	colore verde	comuni da 30.001 a 100.000 abitanti
fascia F	colore viola	comuni da 100.001 a 250.000 abitanti

2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei comuni, su richiesta del Segretario generale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Modena, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nell'attestazione il Segretario indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita. Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica
4. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale che viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Modena .
5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35' giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

Art. 6 – Formazione delle liste per l'elezione del consiglio provinciale

1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste, di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello Europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della L.53/'90, dal presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro ricusazione.
2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.
3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e Comune
4. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come

individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.

5. I candidati alla carica di consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori nè della propria nè di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un Presidente.
6. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale .

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio Elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione del contrassegno di lista;
 - b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale;
 - c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due delegati di lista, con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - delegare in forma scritta - prima dell'inizio delle operazioni di voto – il rappresentante di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.

4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:
 - a) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura;
 - b) un contrassegno di lista, avente diametro di cm.3 e uno avente diametro di cm.5, tempestivamente inviato anche in modalità telematica per garantirne una migliore riproduzione;
 - c) l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90
5. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori per eventuali comunicazioni.
6. L'Ufficio Elettorale, alla presentazione della lista, rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione. L'Ufficio Elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.
7. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio Elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riusata.

Art. 8 Formazione della candidatura alla carica di Presidente

1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di Presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a Presidente. Possono però sottoscrivere una lista di candidati al Consiglio provinciale.

3. La firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio Elettorale.

Art. 9 Presentazione della candidatura alla carica di Presidente

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio Elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità, il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato e la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura.
3. La candidatura del Presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.
4. Per la presentazione delle candidature alla carica di presidente si applicano le disposizioni contenute nel precedente art.7, commi 2',3', 5',6' e 7'.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a presidente

1. La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'ufficio sarà aperto al pubblico il ventunesimo giorno dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e il ventesimo giorno dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Art. 11 – Esame delle liste e delle candidature

1. L'Ufficio Elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che:
 - a) ciascuna lista o candidatura sia stata presentata nel termine previsto dell'articolo 10 con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt.7 e 9;
 - b) siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui all'art.4;
 - c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - d) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% per cento degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di presidente e per le liste di candidati al consiglio provinciale;
 - e) siano rispettate le disposizioni in merito alle caratteristiche del contrassegno.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio Elettorale provvede alla riconsiliazione della lista.
3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% (cinque) degli aventi diritto al voto, la candidatura o la lista è dichiarata inammissibile.

Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, riconsiliando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e nel presente manuale.
2. Entro il giorno successivo il presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e delle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista e candidatura che possono assistere al sorteggio.
3. Compite le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'Ufficio Elettorale provinciale:
 - a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse all'Albo Pretorio informatico della Provincia, entro l'ottavo giorno

antecedente a quello della votazione, e ne cura la trasmissione ai sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni.

b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

Art. 13 – Costituzione e organizzazione del seggio elettorale

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Modena, V.le Martiri della Libertà, n.34, in un unico seggio elettorale per tutto il territorio provinciale. .
2. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
3. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n.32 dell' 1/7/2014. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.
4. L'Ufficio Elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
5. L'Ufficio Elettorale attrezza i locali per la votazione con tavoli e sedie, 3 cabine elettorali, 2 urne (una per l'elezione del presidente, l'altra per l'elezione del consiglio) e materiale di cancelleria.
6. L'Ufficio Elettorale consegna al seggio elettorale la lista di sezione e le schede di voto, nonché un timbro specifico del seggio, due esemplari di verbale delle operazioni del seggio e due tabelle di scrutinio per ciascuna elezione, come da modello allegato alla circolare ministeriale citata. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al seggio contenente i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.
7. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - a) la lista di sezione è suddivisa in sei elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia di riferimento. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun comune, i consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del sindaco;
 - b) le schede di voto sono contrassegnate, anch'esse, dal colore della fascia demografica di riferimento;

- c) ciascun elenco, unitamente alle relative schede, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del seggio presso la quale l'amministratore del comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.
- 8. Il seggio elettorale, il giorno antecedente la votazione, si insedia per la presa in consegna dall'ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione.
- 9. Il seggio elettorale autentica le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista sezionale mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro, collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'ufficio elettorale.

Art. 14 - Compiti e poteri del presidente di seggio.

- 1. Il Presidente di seggio, all'atto dell'insediamento, individua un componente con funzioni di Vice-Presidente e uno con funzioni di segretario.
- 2. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio Elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.
- 3. Il Presidente dispone degli agenti provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
- 4. Durante le votazioni, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.
- 5. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all'insediamento e al funzionamento del seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e provinciali.

Art. 15 - Votazioni e rappresentanti di lista

- 1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
- 2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti del seggio indica gli

estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.

3. All'elettore sono consegnate due schede di votazione, una per l'elezione del Consiglio provinciale e una per l'elezione del Presidente, del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.
4. Per l'elezione dei Consiglieri provinciali, ogni elettore esprime il proprio voto con una sola preferenza per uno dei candidati della lista, scrivendo il cognome o il cognome e il nome del candidato nella riga stampata sopra il contrassegno della lista.
5. Per l'elezione del Presidente ogni elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nella casella del candidato prescelto.
6. L'elettore esprime il voto, ripiega le schede e le inserisce nelle corrispondenti urne. Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.
7. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
8. Un delegato, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente o della lista di candidati a consigliere, può designare un rappresentante del candidato o della lista presso il seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge, devono pervenire all'ufficio elettorale entro le ore 12,00 del giorno precedente la votazione oppure direttamente al seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Il Presidente di seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al Presidente dell'Ufficio Elettorale.
4. Analogamente si procede successivamente allo scrutinio per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 17 Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio Elettorale, lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio o, al più tardi, il giorno successivo, sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio, e dopo avere esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto eventuali errori materiali occorsi nella redazione dei verbali, procede alla proclamazione prima del presidente e poi dei consiglieri eletti.
2. A tal fine, esso:
 - a) calcola l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni, e, per ciascun candidato, rispettivamente, a Presidente e a Consigliere;
 - b) accerta il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
 - c) moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione del voto;
 - d) somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;
 - e) forma la graduatoria fra tutti i candidati proclamando eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti ponderati. Con riguardo all'elezione dei Consiglieri provinciali, a parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto in candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
3. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, l'Ufficio Elettorale pubblica all'albo della provincia i nominativi dei candidati risultati eletti alla

carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale. Trasmette, inoltre, i predetti nominativi ai comuni per la loro pubblicazione in ciascun albo, e al Prefetto della Provincia.

=====